

CAPITOLATO PER LA GESTIONE DI N. 2 SEZIONI COMUNALE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA A TEMPO PIENO – TRIENNIO S. 2017/2020.

INDICE

- Art 1 – Oggetto dell'appalto, durata e personale
- Art 2 – Luoghi di esecuzione dell'appalto
- Art 3 – Corrispettivo
- Art 4 – Criteri di aggiudicazione
- Art 5 – Garanzie e coperture assicurative
- Art 6 – Obblighi del soggetto aggiudicatario
- Art 7 – Salvaguardia, sicurezza e salute dei lavoratori, applicazione dei contratti collettivi di lavoro di categoria
- Art 8 – Norme in materia di sicurezza e prevenzione
- Art 9 – Sorveglianza, vigilanza e controlli sul servizio
- Art 10 – Inadempienze e penalità
- Art 11 – Responsabilità/scioglimento vincolo contrattuale
- Art 12– Pagamenti
- Art 13– Cessioni e subappalti
- Art 14 – Contratto e relative spese
- Art 15 – Controversie
- Art 16 – Disposizioni finali
- Art 17 – Trattamento dei dati personali
- Art 18 – Tracciabilità dei flussi finanziari
- Art 19 – Sciopero e/o interruzione del servizio
- Art 20– Privacy
- Art 21 – Altre disposizioni

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO, DURATA E PERSONALE

L'oggetto del presente capitolato è lo svolgimento di attività didattiche educative di assistenza ed ausiliarie atte a garantire il buon funzionamento di n. 2 sezioni di Scuola dell'Infanzia a tempo pieno per gli anni scolastici 2017/2018 – 2018/2019 e 2019/2020 del Comune di Valmontone con il personale sottoindicato:

- N. 1 Dirigente/coordinatore (con presenza per n. 2 giorni a settimana per n. 8 ore settimanali);
- N. 1 Addetto alla segreteria
- N. 4 Insegnanti (con compresenza al momento della somministrazione dei pasti);
- N° 2 Ausiliari;

ART. 2 – LUOGHI DI ESECUZIONE DELL'APPALTO

Lo svolgimento delle attività didattiche oggetto dell'appalto, saranno svolte nelle aule all'interno dei plessi scolastici di proprietà comunale. Una sezione in località Maccarecce ed una in località Colle S.Giudico.

ART. 3 - CORRISPETTIVO

Il corrispettivo è determinato dall'importo a base d'asta pari ad € 222.857,15 oltre € 5.714,28 per oneri della sicurezza, oltre Iva 5% per un totale di € 240.000,00;
Considerato che l'appalto rientra negli artt. 141 e 142 e non va indicato il prezzo del personale.

ART. 4 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

In base a quanto di seguito riportato e comunque in applicazione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 78 del 09.05.2017 e Determinazione del Responsabile del Servizio, l'aggiudicazione sarà effettuata con espletamento di gara di appalto mediante procedura ristretta, ai sensi dell'art. 63 comma 2, lett. c), del D.Lgs 50/16 s.m.i. (Codice dei Contratti);

Considerata la complessità del servizio, ai sensi dell'art. 91 del D.lgs 56/17, il numero di candidati che possono essere invitati a presentare un'offerta, purché sia assicurato il numero minimo, dovrà essere di un massimo di n. 10 candidati qualificati e sufficienti ad assicurare un'effettiva concorrenza e per le eccedenze si procederà a sorteggio;

In base a quanto di seguito riportato e comunque in applicazione della Determinazione del Responsabile del Servizio, l'aggiudicazione sarà effettuata mediante graduatoria di merito formulata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base al merito tecnico organizzativo, alla qualità dell'offerta e al prezzo così come specificato più dettagliatamente nella tabella di seguito riportata;

Sono escluse le offerte che conseguono un punteggio inferiore ai 15/25 rispetto al merito tecnico organizzativo, sia quelle che perseguono un punteggio inferiore ai 15/25 rispetto alla qualità dell'offerta. La base economica di riferimento è definita tenendo conto dei seguenti elementi di riferimento:

- Costo contrattuale, derivante dall'applicazione del C.C.N.L. di riferimento corrispondente ai profili degli operatori impiegati, compresi eventuali integrativi territoriali come da tabelle emanate dal ministero del lavoro e dalla previdenza sociale, o in loro assenza sottoscritte dalle organizzazioni sindacali o datoriali firmatarie dello stesso ^[1]C.C.N.L.; ^[1]
- Costi di coordinamento derivanti dall'autonomia organizzativa dell'organizzazione; ^[1]
 - Costi generali; ^[1]
- Costi derivanti da specifici adempimenti inerenti la normativa sulla sicurezza del lavoro D.lgs. 81/2008;
- riferimento all'utile d'impresa. ^[1]Il punteggio massimo attribuibile all'elemento prezzo è di 30/100

^[1]La valutazione dell'economicità delle offerte è realizzata attribuendo un punteggio a crescere in rapporto all'entità del ribasso. ^[1]

Ambiti di valutazione	Punteggio massimo
Offerte del prezzo	30/100
Merito tecnico organizzativo	30/100
Qualità dell'offerta	40/100

Ribasso	Punteggio
0,00- 1,00	0-5
1,01 –	5,01-10

2,00	
2,01 – 3,00	10,01-15
3,01 – 4,00	15,01- 20
4,01 – 5,00	20,01-25
5,01 – 6,00	25,01-30

La valutazione del merito tecnico organizzativo

Il merito tecnico organizzativo attiene all'affidabilità del soggetto rispetto alla prestazione oggetto di affidamento. Il punteggio massimo attribuibile è di 30/100.

Un punteggio inferiore a 15/25 comporta l'esclusione dell'offerta.

VALUTAZIONE DEL MERITO TECNICO ORGANIZZATIVO	MAX. 30 PUNTI
Verrà valutato in particolare possesso di titoli di studio e professionali, nonché attestati di formazione e aggiornamento attinenti al sostegno nei confronti dei bambini diversamente abili	Max. punti 8
- formazione prodotta direttamente o partecipata all'esterno dell'organizzazione	Max. punti 7
- modello organizzativo inteso come complesso dei tecnici che fanno parte integrante della struttura o hanno con la stessa rapporti continuativi di consulenza come assetto organizzativo (con riguardo alle funzioni – comprese a quelle relative alle indicazioni del D. Lgs 81/2008 – e alle persone che vi si dedicano stabilmente)	Max. punti 8
- Modalità di sostituzione del personale assente	Max. punti 7

Per ogni voce in elenco i punteggi saranno attribuiti percentualmente secondo le modalità sottoindicate: - ottimo 100% - più che adeguato 70% - adeguato 50%

- sufficiente 35% - inadeguato 0%

La valutazione della qualità dell'offerta

La qualità dell'offerta concerne la componente tecnico progettuale. Il punteggio massimo attribuibile è di 40/100. Un punteggio inferiore a 15/25 comporta l'esclusione dall'offerta.

L'offerta tecnica dovrà essere redatta in numero massimo di 25 pagine formato A4 (Times New Roman, carattere 12, interlinea singola, le pagine oltre la venticinquesima non verranno prese in considerazione e dovrà essere redatta secondo il seguente schema:

Punto 1 - DESCRIZIONE E ORGANIZZAZIONE E QUALITÀ DEL SERVIZIO (MAX 30 PUNTI)

Punto 1.a Completezza e coerenza generale del progetto: (max punti 5)

- Relazione circa i bisogni/risorse con analisi degli obiettivi da raggiungere

Punto 1.b Organizzazione e metodologia del servizio: (max punti 5)

- Esposizione circa l'articolazione delle diverse attività;
- lavoro di rete e modalità di interazione tra le diverse attività previste nei progetti;
- modalità organizzative per assicurare la continuità degli operatori impiegati;
- modalità di coordinamento e supervisione delle attività;
- strumenti di verifica dell'attività svolta;
- progetto formativo

Punto 1.c - Turn-over: (max punti 3)

- modalità di contenimento della turnazione degli operatori

Punto 1.d Materiale di supporto utilizzato: (max punti 3)

- Descrizione del materiale utilizzato (test, materiale informativo, strumenti e tecnologie, ausili tecnici)

Punto 1 e) Monitoraggio e valutazione del servizio: (max punti 5)

Punto 1 f) Modalità dei rapporti e collegamento con la stazione appaltante e con le istituzioni scolastiche: (max punti 5)

Punto 1 g) Formazione e aggiornamento operatori : (max punti 4)

- Piano triennale dettagliato con previsione di almeno 20 ore annue per operatore, pena la non valutabilità del punto

Punto 2 - MIGLIORIE E SERVIZI AGGIUNTIVI (MAX 10 PUNTI)

Punto 2.a - Ulteriori servizi collegati all'oggetto dell'appalto e migliorie.

Illustrazione dei servizi aggiuntivi e/o delle migliorie che si intendono apportare al progetto;

Per ogni voce in elenco i punteggi saranno attribuiti percentualmente secondo le modalità

sottoindicate: - ottimo 100% - più che adeguato 70% - adeguato 50%

- sufficiente 35% - inadeguato 0%

ART. 5 - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

Cauzione provvisoria - L'offerente dovrà corredare la propria offerta di una cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo a base di gara del servizio in oggetto, con validità di almeno 180 giorni. La cauzione è altresì corredata dall'impegno di un fidejussione a rilasciare la garanzia fidejussoria definitiva per l'esecuzione del contratto qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.

Il deposito cauzionale provvisorio potrà essere costituito con una delle seguenti modalità alternative:

- a) mediante fidejussione bancaria prestata da istituti di credito o da banche autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993;
- b) mediante fidejussione assicurativa prestata da imprese di assicurazione debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni;
- c) mediante fidejussione rilasciata da Società di intermediazione finanziaria, iscritte nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 01.09.1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzate dal Ministero dell'Economia e delle finanze.

Cauzione definitiva - Avvenuta l'aggiudicazione, l'impresa aggiudicataria dovrà costituire, nelle forme di legge, una cauzione definitiva pari al 10% dell'importo di aggiudicazione, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. L'importo della cauzione definitiva sarà precisato nella lettera di comunicazione dell'aggiudicazione. Le fidejussioni a garanzia sia della cauzione provvisoria che definitiva, dovranno prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Le garanzie dovranno inoltre prevedere espressamente che in caso di controversia tra assicurazione e beneficiario il Foro competente è esclusivamente quello di Velletri. La cauzione definitiva dovrà comunque avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia da parte dell'Amministrazione beneficiaria con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto. La cauzione definitiva può essere costituita con una delle seguenti modalità alternative:

- . a) mediante fidejussione bancaria prestata da istituti di credito o da banche autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993;
- . b) mediante fidejussione assicurativa prestata da imprese di assicurazione debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni;
- . c) mediante fidejussione rilasciata da Società di intermediazione finanziaria, iscritte nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 01.09.1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzate dal Ministero dell'Economia e delle finanze.

L'importo della garanzia potrà essere ridotto del 50% in presenza della situazione di cui all'art.93 comma 7 del D. Lgs. 56/17. in tal caso il concorrente dovrà presentare la certificazione di qualità conforme alle norme europee, in originale ovvero in copia fotostatica, riportante l'attestazione "conforme all'originale" sottoscritta dal legale rappresentante e corredata da copia fotostatica del documento di identità del medesimo in corso di validità.

Tale cauzione dovrà essere immediatamente reintegrata in caso di utilizzo. Ogni responsabilità sia civile sia penale per danni che, in relazione all'espletamento del servizio o a cause ad esso

connesse, derivassero al Comune o a terzi, cose o persone, si intende senza riserve od eccezioni a totale carico della Ditta aggiudicataria che, pertanto, dovrà stipulare apposita assicurazione R.C.T..

ART. 6 - OBBLIGHI DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO

Il soggetto aggiudicatario si impegna a fornire all'ufficio competente, prima dell'inizio dell'appalto, gli elenchi nominativi, con le rispettive qualifiche, del personale che intende impiegare nell'attività e di altro personale del medesimo livello per eventuali sostituzioni, nonché a comunicare tempestivamente le sostituzioni provvisorie o definitive, da effettuarsi con personale di pari professionalità e qualifica. Deve altresì provvedere al tempestivo aggiornamento di detti elenchi in caso di sostituzione definitiva. L'aggiudicatario dovrà, in caso di eventuali assenze del singolo operatore, assicurare il corretto espletamento del servizio programmato, predisponendo immediatamente le sostituzioni con operatori idonei, competenti e di pari professionalità. Il personale che il soggetto aggiudicatario impiegherà nella gestione del servizio dovrà essere fisicamente idoneo, di provata capacità, onestà, e moralità. L'Amministrazione, anche su segnalazione dei propri Uffici, si riserva il diritto di rifiutare, per inadempienze rilevate, documentate e documentabili, l'opera del personale. In tal caso, l'aggiudicatario dovrà sostituirlo con altro che presenti i requisiti indicati. Il personale della ditta (docente, ausiliario, ecc...) è chiamato a presenziare in sala mensa, sorvegliare gli alunni e facilitarli nel consumo del pasto fornito da ditta affidataria del servizio mensa. Le prestazioni d'opera del personale che l'aggiudicatario utilizzerà per l'esecuzione del servizio di cui al presente disciplinare, non costituiscono rapporto d'impiego con il Comune di Valmontone, né possono rappresentare titoli per poter avanzare richieste di rapporto diverso da quanto stabilito nel contratto d'appalto.

ART. 7 - SALVAGUARDIA SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI, APPLICAZIONE DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO DI CATEGORIA

L'impresa aggiudicataria è tenuta a provvedere, a propria ed esclusiva cura e spese, al pagamento di tutti gli oneri assicurativi e previdenziali relativi ai dipendenti medesimi e si obbliga a garantire la piena osservanza delle vigenti disposizioni sulla sicurezza e salute dei lavoratori.

L'impresa aggiudicataria si obbliga ad applicare per intero i C.C.N.L. di categoria ai propri dipendenti, e a garantire, quindi, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle di tali C.C.N.L. vigenti.

Requisiti del personale impiegato

La legge n.62/2000 all'art.1, comma 5, lettera g), prescrive, fra i requisiti posti per il riconoscimento della parità scolastica, che il "personale docente sia fornito di abilitazione"; condizione questa che presuppone, ovviamente, il possesso di uno dei titoli di accesso per l'insegnamento.

I titoli di studio idonei per l'accesso all'insegnamento dei docenti nelle scuole dell'infanzia paritarie. Sono validi:

- 1) Diploma di Laurea in Scienze della Formazione Primaria- Indirizzo scuola dell'Infanzia;
- 2) Diploma Abilitazione all'insegnamento nelle scuole di grado preparatorio (corso triennale di scuola secondaria di II grado; diploma conseguito presso Scuole magistrali legalmente riconosciute o paritarie), conseguito entro l'a.s. 2001-2002; il titolo è valido se conseguito entro l'a.s. 2001/02, in quanto l'Istituto Magistrale è stato soppresso dall'art. 3 della legge 19/11/1990, n. 341, applicato con D.I. 17/03/1997;
- 4) Diploma di Maturità Magistrale purché conseguito entro l'a.s. 2001/02; esso ha anche valore abilitante, ma limitatamente all'insegnamento nella scuola primaria;
- 5) Diploma di Liceo Socio-Psico-Pedagogico, nato nel 1992/03 come sperimentazione estensiva dell'Istituto magistrale (C.M. n.27/91), purché conseguito entro l'a.s. 2001/02.

Normativa antipedofilia

La ditta dovrà fornire per tutto il personale il certificato antipedofilia rilasciato ai sensi del D.Lgs. 39 del 4 marzo 2014.

ART. 8 - NORME IN MATERIA DI SICUREZZA E PREVENZIONE

E' fatto obbligo alla ditta, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa in materia di "Miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori" D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

L'Amministrazione Comunale dovrà redigere il D.U.V.R.I, ai sensi della vigente normativa in materia.

ART. 9 - SORVEGLIANZA, VIGILANZA E CONTROLLI SUL SERVIZIO

Il comune, attraverso i propri uffici, vigilerà sul funzionamento del servizio e sul rispetto delle clausole contrattuali.

La ditta concessionaria dovrà assicurare: attività di coordinamento delle attività e del personale, le attività didattiche, la sorveglianza degli alunni e la pulizia degli ambienti, così da permettere il regolare funzionamento della scuola nell'arco dell'intero anno scolastico.

La ditta, attraverso un suo dirigente, dovrà rapportarsi con il Comune di Valmontone per segnalare ogni necessità del servizio, ogni problema che dovesse comportare rischi di interruzioni del servizio, ogni problema del servizio mensa che, pur non gestito dalla concessionaria, sarà dalla stessa vigilato in nome e per conto del Comune di Valmontone.

L'impresa dovrà, inoltre, tempestivamente ed in maniera discreta, segnalare situazioni di minori "a rischio", "in difficoltà" o che presentino situazioni tali per cui sia necessario l'intervento del servizio sociale comunale.

ART. 10 - INADEMPIENZE E PENALITÀ

In caso di inadempienze il committente si riserva la facoltà di applicare delle penali, comprese fra € 250,00 ed € 2.500,00, in rapporto alla gravità dell'inadempienza. L'applicazione delle penali sarà preceduta da contestazione scritta da parte del Comune, a mezzo di lettera raccomandata o Pec. L'Aggiudicataria avrà la facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla notifica della contestazione. Il provvedimento è assunto dal Dirigente del Settore I alla Persona da cui dipendono i servizi oggetto dell'appalto. Il pagamento della penale va effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione inviata dall'Ufficio Istruzione, mediante lettera Raccomandata A.R.. Decorso inutilmente tale termine, il committente procederà al recupero della penalità, mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del primo mese utile dopo la contestazione. L'applicazione della penalità di cui sopra è indipendente dai diritti spettanti al committente per le eventuali violazioni contrattuali verificatesi e dall'obbligo dell'Aggiudicataria di risarcire l'eventuale danno arrecato al committente in dipendenza dell'inadempimento. Le penalità ed ogni altro genere di provvedimento del committente sono notificate all'aggiudicataria in via amministrativa. In caso di infrazioni accertate viene addebitata alla Ditta una sanzione di € 250,00 per ogni infrazione di lieve entità; per gravi infrazioni o per il ripetersi di infrazioni di minore gravità si addebita una sanzione compresa fra € 300,00 ed € 1.000,00 cadauna in ragione della gravità: – mancata sostituzione di operatori assenti ovvero ritardo nella sostituzione in conseguenza del quale si sia verificata una mancata copertura del servizio: € 300,00 per ogni operatore non sostituito per ogni giorno di mancata sostituzione; – comportamenti degli operatori caratterizzati da imperizia o negligenza constatata degli operatori in conseguenza della quale si sia creata una situazione di pericolo, anche potenziale, per i minori loro affidati: € 500,00; – utilizzo di operatori, anche supplenti, non in possesso delle qualifiche richieste: € 500,00 per ogni operatore per ogni giorno di lavoro; – sostituzione durante l'anno scolastico di personale adibito al servizio, effettuata per esigenze organizzative della ditta in mancanza di comunicazione all'Amministrazione: € 350,00; – mancata presentazione della documentazione relativa agli operatori, alla programmazione e all'attività svolta, alla scadenza fissata e/o concordata: € 300,00; – mancata effettuazione del servizio per responsabilità del personale della Ditta e altri disservizi ed inefficienze derivanti da fatti

imputabili alla ditta: € 300.00 per ogni disservizio; – inosservanza di leggi, regolamenti e disposizioni riguardanti il servizio svolto: € 1.000,00. Sono comunque considerate infrazioni gravi e punibili con il massimo della sanzione quelle commesse dal personale della ditta aggiudicataria, dolosamente, e quelle da cui possano derivare danni agli utenti dei servizi affidati o a terzi o disservizi. In caso di avvio posticipato del servizio per cause imputabili alla ditta verrà applicata una penalità di € 2.500,00 per ogni settimana di ritardo o frazione superiore ai 3 giorni. In caso di recidiva le penalità sono raddoppiate. Per infrazioni di particolare gravità o a seguito del ripetersi di infrazioni che pregiudichino il regolare svolgimento del servizio, il Comune può dare luogo alla risoluzione del contratto ai sensi del successivo art. 11.

ART. 11 - RESPONSABILITA' / SCIOGLIMENTO VINCOLO CONTRATTUALE

L'impresa assume ogni responsabilità per i casi di infortuni e/o danni arrecati all'Amministrazione Comunale o a terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezze commesse durante l'esecuzione della prestazione contrattuale. Il soggetto aggiudicatario dell'appalto sarà responsabile per tutti i danni che potranno derivare alle strutture che ospiteranno il servizio, in conseguenza di uso improprio delle medesime e dovrà stipulare una polizza assicurativa a garanzia di tutti i servizi oggetto dell'appalto con un massimale non inferiore ad € 5.000.000,00.

La grave e/o ripetuta inosservanza degli obblighi contrattuali assunti dall'aggiudicatario consentirà al Comune di Valmontone di risolvere il contratto. Oltre a quanto genericamente previsto dall'art. 1453 del Codice Civile, per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, le seguenti fattispecie: – interruzione del servizio; – fallimento dell'aggiudicatario o sottoposizione dello stesso alle procedure derivanti da insolvenza; – cessione del contratto o subappalto dei servizi non autorizzata per iscritto dal Comune di Valmontone; – inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e di quelli integrativi locali; – perdita anche di uno solo dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di affidamento dei servizi; – reiterate applicazioni di penalità, così come previsto dal precedente art. 10. Con la risoluzione del contratto sorge il diritto del Comune di Valmontone di affidare a terzi i servizi in danno dell'aggiudicatario. A questo ultimo saranno addebitate le spese sostenute in più dal Comune di Valmontone rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Tali maggiori spese saranno prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia bastevole, da eventuali crediti dell'aggiudicatario. Nel caso di minore spesa nulla competerà all'aggiudicatario inadempiente. L'esecuzione in danno non esime l'aggiudicatario dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. In caso di risoluzione del contratto il Comune di Valmontone potrà scorrere progressivamente la graduatoria formatasi in sede di gara ai sensi del Dlgs. n. 50/06 e s.m.i.

ART. 12 - PAGAMENTI

I pagamenti al soggetto aggiudicatario saranno effettuati con cadenza mensile. Il pagamento avverrà nei termini di legge e comunque entro il termine massimo di sessanta giorni dal ricevimento della fattura, in relazione alle necessarie verifiche di competenza ed ai conseguenti passaggi organizzativi dovuti.

ART. 13 - CESSIONI E SUBAPPALTI

Il servizio oggetto della concessione non potrà essere ceduto e subappaltato.

In caso contrario, ferme restando le sanzioni penali, il contratto si intenderà risolto di diritto fermo restando il diritto dell'ente di veder risarcito il proprio danno.

ART. 14 - CONTRATTO E RELATIVE SPESE

Il contratto relativo all'affidamento del presente servizio sarà sottoposto a registrazione a tassa fissa

e le spese saranno a carico dell'aggiudicatario.

ART. 15 - CONTROVERSIE

Tutte le controversie o divergenze, anche di carattere tecnico ed economico, che potessero insorgere fra le parti in relazione alla concessione oggetto del capitolato ed al relativo contratto nella sua interpretazione od esecuzione generale e particolare, qualunque ne sia la causa, che non venissero risolte di comune accordo, saranno deferite al giudice ordinario.

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra il comune e la ditta concessionaria, in dipendenza o in connessione della concessione oggetto del presente capitolato, unico foro esclusivo e competente sarà quello di Velletri.

ART. 16 - DISPOSIZIONI FINALI

Oltre all'osservanza delle norme specificate nel presente capitolato, l'affidatario avrà l'obbligo di osservare e far osservare dai propri dipendenti le disposizioni dettate dalle leggi e dai regolamenti in vigore o che potessero venire emanate nel corso del servizio, comprese le norme regolamentari o le ordinanze municipali, aventi rapporto con il servizio oggetto del presente atto.

L'Amministrazione Comunale, da parte sua, notificherà alla ditta tutte le deliberazioni, ordinanze ed altri provvedimenti che possano comportare variazioni alla situazione iniziale.

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, valgono le disposizioni regolamentari e legislative vigenti in materia.

ART. 17 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La Ditta concessionaria è obbligata a custodire, a non diffondere e comunque a gestire i dati personali e sensibili inerenti gli utenti e l'Amministrazione Comunale di cui verrà in possesso, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003.

Sarà a carico della ditta quindi diffondere idonea informativa sull'uso dei dati personali (articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 – "Codice in materia di protezione dei dati personali").

I dati personali saranno trattati unicamente per i procedimenti e per i controlli previsti dalla Legge, sia in forma elettronica che cartacea. Le informazioni fornite potranno essere utilizzate e comunicate ad enti e/o soggetti pubblici nei limiti previsti da norme di legge o regolamenti, o quando ciò risulti necessario per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. I diritti dell'interessato in relazione al trattamento dei dati personali sono quelli indicati nell'art. 7 del decreto sopra citato.

Per ciò che attiene al trattamento dei dati personali il titolare è il Comune di Valmontone ed il Responsabile è la ditta aggiudicataria.

ART. 18 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La ditta affidataria si obbliga, a pena di nullità assoluta del contratto, agli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, disposti dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136, così come modificata dal D.L. n. 187/2010, assolvendoli come segue:

- assunzione degli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 comma 8 dalla legge n. 36/2010;
- comunicazione del conto corrente dedicato e della/e persona/e autorizzata/e ad operare sullo stesso entro la data di sottoscrizione del contratto (eventuali modifiche saranno immediatamente comunicate per iscritto dal contraente);

ART. 19 - SCIOPERO E/O INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

La ditta si obbliga a far rispettare dai propri dipendenti le disposizioni di cui alla Legge "sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali" nonché le determinazioni di cui alle deliberazioni della commissione di garanzia della predetta legge.

Al verificarsi delle evenienze di cui sopra, andranno concordate con la committente, in via straordinaria, particolari situazioni organizzative.

ART.20 – PRIVACY

Tutti i dati dei quali l'Amministrazione verrà in possesso in occasione dell'espletamento del procedimento di aggiudicazione del presente appalto, verranno trattati nel rispetto del D.Lgs 196/03.

Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 l'aggiudicatario è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento del servizio e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell'espletamento del servizio stesso.

Il soggetto aggiudicatario dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento.

ART. 21 -ALTRE DISPOSIZIONI

Per quanto non convenuto esplicitamente nel presente Capitolato si rinvia alle disposizioni normative vigenti in materia.

